

Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Repert. n. 6120/2024 del 09/09/2024

N. R.G. 12073/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Chiara Campagner	Presidente
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore
dott.ssa Maddalena Bassi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **12073/2019** promossa da:

SILBER SRL, rappr e dif. dall'Avv. DAL BEN MARCO ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in CONTRA' PORTI, 38 VICENZA

- parte attrice -

contro

CHILO' DOMENICO, rappr e dif. dall'Avv. ZENNARO ALESSANDRO e dall'Avv. LORETU FILIPPO elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arzignano (VI) alla via Contrà J.F. Kennedy, n. 14

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ai sensi degli artt. 2395, 2476 comma VII c.c. e 2043 c.c., in relazione ai fatti esposti nell'atto di citazione e nelle memoria depositate dall'attrice, ed in particolare accertare e dichiarare la sua responsabilità per aver deciso e disposto che Vukovar Silber DOO non saldasse a Silber s.r.l. il prezzo dovutole per l'acquisto di macchinari del

1

Firmato Da: CHIARA CAMPAGNER Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7a8bd5a1c1f318a9
Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5f2207961df56400



Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Reper. n. 6120/2024 del 09/09/2024

magazzino e degli altri beni strumentali e ciò a dispetto dell'idoneità dei beni acquistati da Vukovar Silber DOO. Condannare il convenuto a risarcire all'attrice ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo, danni patrimoniali da liquidare nella somma corrispondente al credito vantato da Silber e rimasto insoluto per responsabilità del convenuto (euro 605.254,00) a titolo di danno emergente, liquidare altresì il danno non patrimoniale in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante.

Riconoscere interessi e rivalutazione.

In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui capitoli già indicati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e non ammessi

Conclusioni di parte convenuta

In via pregiudiziale e preliminare: Dichiararsi la carenza e/o il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, essendo la controversia soggetto alla giurisdizione esclusiva del Giudice della Repubblica Croata. Nel merito: Nel denegato caso di mancato accoglimento della superiore eccezione, respingersi nel miglior modo le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto.

In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari

Ragioni di fatto e di diritto

La società Silber srl, operante nel settore della produzione di calzature speciali di materiale plastico, ha evocato in giudizio Domenico Chilò, promuovendo, nei suoi confronti, azione di responsabilità ex art. 2395 cc, 2476 cc ed altresì ex art. 2043 cc.

A fondamento della domanda, ha esposto di essersi trovata, nel 2016, in una situazione di grave difficoltà, dovuta all'incendio doloso della società controllata bulgara presso la quale aveva delocalizzato la propria attività.

Ha quindi rappresentato di essersi rivolta al proprio consulente contabile, Dott. Tiziano Brazzale, il quale aveva suggerito di costituire, con il sostegno anche di nuovi soci da lui indicati, una nuova società in Croazia, alla quale trasferire il magazzino e i macchinari delle società controllante e controllata, e che di fatto avrebbe proseguito la loro attività.



Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Reper. n. 6120/2024 del 09/09/2024

Tale società sarebbe stata dunque integralmente partecipata e controllata da una società italiana, alla quale avrebbero partecipato, oltre al legale rappresentante di Silber, sig. Pierluigi Berdin, anche dei soggetti di fiducia di Brazzale, tra i quali Chilò, disponibili a finanziare l'operazione.

L'amministrazione della società croata si sarebbe dovuta affidare a Pierluigi Berdin e ad Enzo Lino Boscato, un altro dei nuovi soci della costituenda controllante italiana.

Berdin si sarebbe dovuto recare in Croazia per coordinare l'attività produttiva della new-co.

Silber ha dunque affermato che, in attuazione dell'operazione, il 24 ottobre del 2016 venne costituita la new-co di diritto croato, denominata Vukovar Silber Doo (di seguito anche Vukovar), ma l'amministrazione di quest'ultima, contrariamente a quanto programmato, venne affidata a tale Martina Hruskova, alla quale, in sede di costituzione, era stato intestato il 100% del capitale sociale.

Ha dato atto che successivamente venne costituita anche la società controllante italiana, Reblis srl, partecipata da 7 soci e, segnatamente, da Berdin (al 20%), Domenico Chilò (al 12%), Enrico Mattei (al 12%), Manuel Scortegagna (al 12%), Daniel Facci (al 12%), Enzo Boscato (20%) e dallo stesso Brazzale (al 12%), al quale era affidata la carica di amministratore.

Silber ha poi soggiunto che, in conformità a quanto previsto, Reblis acquistò il 100% del capitale di Vukovar, così divenendone la controllante e che, successivamente, si diede attuazione all'operazione di cessione dei macchinari e beni di Silber e della sua controllata di diritto bulgaro in favore della società croata, che dunque li acquistò impegnandosi a pagare, secondo un piano rateale, l'importo complessivo di euro 902.942,05, che sarebbero stati in parte forniti a Vukovar dalla controllante Reblis grazie ai finanziamenti dei soci, per complessivi 490.000,00.

La riscossione del prezzo pattuito avrebbe consentito a Silber di ripianare la propria posizione debitoria e dunque di risollevarsi dalla propria crisi finanziaria.

* * *

Tanto premesso, Silber ha dunque esposto che i beni oggetto della cessione furono effettivamente trasferiti in favore di Vukovar, la quale dunque iniziò ad operare, utilizzando, ancorché in assenza di una formale cessione, anche i beni immateriali di Silber. Ha poi dato atto che Berdin si trasferì in Croazia, per coordinare il trasloco degli assets e poi dirigere l'attività produttiva della new-co, che continuava, formalmente, ad essere amministrata dalla Hruskova, la quale tuttavia era spesso assente dalla sede



Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Reper. n. 6120/2024 del 09/09/2024

sociale, ed eseguiva soltanto gli ordini che le provenivano dal corpo sociale di Reblis e, in particolare, da Brazzale e da Chilò.

Ha poi precisato che Berdin, a causa delle difficoltà economiche in cui versava, era riuscito a versare solo una parte dei finanziamenti dovuti alla società Reblis, essendo debitore, nei suoi confronti, dell'importo di euro 48.000,00 per il versamento dei quali aveva richiesto la concessione di un termine più ampio.

Ha prospettato di essere stato dunque progressivamente estromesso dall'attività di Vukovar, essendo stato, a marzo 2017, invitato a prendersi un periodo di riposo e a non seguire più l'attività.

Ha poi allegato che, nella primavera del 2017, la società croata, dopo avere pagato le prime rate del prezzo dovuto per la cessione dei beni acquistati da Silber, iniziò a rendersi inadempiente, seguendo le direttive dei soci di Reblis – e in particolare di Brazzale e Chilò – i quali, dapprima avevano trattenuto, a garanzia del pagamento del prezzo dovuto per la cessione dei beni, un importo pari al residuo del finanziamento dovuto dal socio Berdin alla controllante Reblis; in un secondo momento avevano subordinato il pagamento parziale di quanto dovuto da Vukovar a Silber alla cessione, da parte di Berdin agli altri soci, del 10% delle sue partecipazioni in Reblis; da ultimo avevano accampato contestazioni pretestuose circa presunti vizi o difetti del magazzino e dei macchinari oggetto di cessione.

Silber ha dunque allegato di non essere in stata in grado, a causa dell'inadempimento di Vukovar, per oltre 600.000,00 euro, di ripianare la propria esposizione debitoria e di essere stata costretta a cedere dei propri assets per soddisfare, almeno parzialmente, i propri creditori.

Ha poi dato atto di avere interloquito con la Hruskova, la quale, pur avendo inizialmente riconosciuto il debito, aveva poi dichiarato di non poter dare corso ad alcun pagamento dovendo seguire le direttive della controllante italiana e, in particolare, di Brazzale e Chilò.

* * *

Dopo avere evidenziato di avere proposto, nei confronti di Vukovar, azione di risoluzione del contratto, precisando che la domanda era stata respinta per difetto di giurisdizione, Silber ha dunque proposto il presente giudizio nei confronti di Chilò, qualificato come amministratore di fatto di Vukovar, oltre che amministratore (di fatto sino al 2019 e successivamente di diritto) della controllante Reblis.

4

Firmato Da: CHIARA CAMPAGNER Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7a8b05a1c1b18c9
Firmato Da: LISA TOPPESAN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 52207961df56400



Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Repert. n. 6120/2024 del 09/09/2024

La condotta illecita imputata a Chilò sarebbe consistita nell'aver concluso un accordo con Silber per l'acquisto dei macchinari, con l'intento di non ottemperare alla propria obbligazione di pagamento, rappresentando anzi strumentali contestazioni a fronte dell'insussistenza di vizi di sorta, come dimostrava il fatto che detti macchinari erano stati regolarmente utilizzati sino al 2019, epoca nella quale il cda di Reblis aveva disposto la cessazione dell'attività della controllata croata.

Parte attrice ha dunque invocato la responsabilità del convenuto i sensi degli artt. 2395, 2476 ed anche la responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc, ed ha conseguentemente chiesto la condanna di Chilò al risarcimento del danno patito pari alla quota del prezzo dei macchinari e del magazzino non ancora versata, per un totale di euro 605.254,00.

* * *

Chilò si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in favore dell'Autorità Giudiziaria croata.

Quanto al merito, Chilò ha negato recisamente di avere assunto la qualifica di amministratore di fatto di Reblis e Vukovar ed ha proclamato la propria totale estraneità alla fase di negoziazione dell'operazione.

Ha poi contestato di avere posto in essere alcuna condotta, dolosa o colposa, tale da indurre la società croata a non ottemperare agli obblighi assunti, affermando che il danno di cui si doleva parte attrice era stato cagionato esclusivamente dall'inadempimento contrattuale di Vukovar, per il risarcimento del quale Silber aveva già proposto altri giudizi, condusisi tutti negativamente per avere erroneamente individuato la giurisdizione.

Ha negato che le contestazioni sui vizi e difetti fossero pretestuose ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita mediante assunzione testimoniale.

* * *

Va preliminarmente premesso che il presente giudizio è stato proposto nei confronti Domenico Chilò, residente in Italia, donde la giurisdizione italiana sussiste in base all'art. 3 della L.n. 218/1995 oltre che in base all'art. 4 del Reg. n. 1215/2012.

L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta è pertanto infondata.

* * *



Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Reper. n. 6120/2024 del 09/09/2024

Venendo al merito, va innanzi tutto premesso che le domande proposte da Silber, fondate sulla responsabilità di Chilò ex art. 2395/2476 cc, nonché ex art. 2043 cc, hanno natura extra contrattuale, essendo quindi onere di parte attrice quello di allegare compiutamente, prima ancora che di provare, tutti gli elementi costitutivi della domanda, ossia la condotta, l'elemento soggettivo, il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso lamentato, oltre che il danno patito a seguito del fatto illecito.

Va poi aggiunto che *"L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente, atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, laddove ne ricorrano tutti gli estremi può, peraltro, configurarsi un concorso tra l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore"* (Cfr. da ultimo, Cass. civ. n. 7272/2023).

Era dunque onere di parte attrice dimostrare:

- che Domenico Chilò avesse assunto, nelle società Reblis e Vukovar Silver Doo, la qualifica di amministratore di fatto;
- che avesse partecipato alla fase di conclusione dell'operazione di cessione dei macchinari con il proposito di non adempiere;
- che avesse formulato -o indotto Vukovar a formulare - contestazioni pretestuose circa la presenza di vizi e difetti nei beni venduti;
- che avesse successivamente indotto Vukovar a non pagare il prezzo.

Tali assunti non hanno trovato conferma in sede istruttoria, per le ragioni che si espongono.

* * *

Innanzitutto, è la stessa parte attrice a prospettare, nel proprio atto introduttivo, che l'operazione volta alla costituzione della new-co croata, alla quale trasferire tutti i macchinari e magazzino di Silber, venne consigliata e architettata da Tiziano Brazzale (deceduto prima della proposizione del presente giudizio), che viene individuato dunque come colui che propose l'affare, reperendo anche i nuovi soci finanziatori, tra i quali Chilò (si veda la parte in narrativa di cui alle pag. da 1 a 4 dell'atto di citazione). A pag. 12, parte attrice ha allegato, in modo generico, che Chilò avrebbe svolto un ruolo centrale sin dalla fase embrionale del progetto ma non ha in specificato in che modo si sarebbe estrinsecata la condotta



Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Repert. n. 6120/2024 del 09/09/2024

del convenuto, limitandosi a produrre, a sostegno di tale allegazione, un documento (doc. 20) contenente varia corrispondenza intercorsa tra Brazzale e i soggetti poi individuati come soci di Reblis tra il 6 ottobre 2016 e il marzo 2017, senza nemmeno individuare quella rilevante; né l'attore ha articolato alcun capitolo di prova orale sul punto.

In ogni caso, da tale corrispondenza emerge esclusivamente che, in alcune occasioni, Chilò, interloquendo con Brazzale e gli altri soci, espresse la propria opinione sulla programmazione della società, così dimostrando interesse per l'attività ma da un tanto non può evincersi che abbia assunto un ruolo centrale nelle trattative.

Di conseguenza, non può dirsi affatto provato che Chilò abbia partecipato alla fase di conclusione dell'accordo tra Silber e Vukovar o e tantomeno che lo abbia fatto dolosamente, con l'intento di non adempiere.

* * *

Nemmeno vi è alcuna prova che Chilò abbia assunto la qualifica di amministratore di fatto di Reblis e Vukovar e abbia quindi determinato quest'ultima sospendere i pagamenti rateali.

Va infatti ricordato che, come confermato, anche di recente, dalla Suprema Corte, *"la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza"* (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 1546/2022).

È quindi necessario dimostrare che l'amministratore di fatto svolga, in via sistematica e continua, le attività tipiche dell'amministratore, quali ad esempio la gestione di rapporti continui con i clienti e fornitori, la direzione del personale, l'assunzione di un potere decisionale tale da condizionare le scelte operative e organizzative della società, la gestione dei rapporti con il ceto bancario o la facoltà di operare sul conto corrente.

Ebbene, parte attrice ha genericamente allegato, nel proprio atto introduttivo, che Chilò avrebbe esercitato il ruolo di amministratore di fatto della società croata, *"impartendo disposizioni nei confronti del signor Berdin, disponendo degli account email riferibili alla società croata e assumendo iniziative relative alla gestione della stessa."* (cfr. atto di citazione, pag. 13).

7

Firmato Da: CHIARA CAMPAGNER Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 7a8b05a1c1b18a9
Firmato Da: LISA TOPPESAN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 52207961df86400



Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Repert. n. 6120/2024 del 09/09/2024

Dalla complessa lettura dell'atto, si evince che le iniziative gestionali assunte da Chilò sarebbero date dall'invito rivolto da Chilò a Berdin di allontanarsi dalla sede croata, per poi estrometterlo dal ruolo ivi assunto, ed altresì dall'assoggettamento alle proprie direttive di Martina Hruskova, alla quale sarebbe stato imposto di non pagare il prezzo della cessione adducendo contestazioni pretestuose circa vizi e difetti inesistenti dei beni aziendali.

Tali allegazioni non risultano adeguatamente provate.

Va premesso che parte attrice non ha prodotto alcun documento, riconducibile alla società Reblis o Vukovar, sottoscritto o proveniente da Chilò prima dell'assunzione formale della carica di Presidente del CdA in Reblis: tutti i documenti in atti, compresi quelli inerenti le contestazioni dei vizi sui macchinari oggetto di cessione, sono indirizzati o sottoscritti dalla Hruskova, quale amministratrice di Vukovar, o da Brazzale, quale consulente della famiglia Berdin o Amministratore Unico di Reblis.

Il primo documento proveniente da Chilò e riferito a Reblis (doc. n. 16 di Silber) risale al 31 luglio 2019, quando Chilò aveva assunto la carica di Presidente del CdA in Reblis, ed è collocato in data pacificamente successiva all'inadempimento di Vukovar.

Alcun elemento dunque emerge, dalle produzioni documentali offerte, circa l'assunzione, da parte di Chilò, di un ruolo direttivo o gestionale in Vukvar o in Reblis prima della sua nomina a Presidente del CdA di Reblis.

L'istruttoria orale svolta ha poi dato esiti in parte contraddittori e in ogni caso non tranquillizzanti.

Quanto al ruolo di Chilò in Vukovar, i testi Facci e Scortegagna (soci di Reblis) hanno innanzi tutto esduso che il convenuto avesse in alcun modo indotto Berdin ad allontanarsi dalla direzione della società croata, ed hanno invece affermato che, nel corso di alcune riunioni, si era deciso di sospendere temporaneamente l'attività in Croazia anche al fine di consentire ai soci di fruire delle ferie pasquali; i testi hanno poi esduso che Chilò avesse assunto qualsivoglia ruolo direttivo in Vukovar, precisando che la Hruskova, pur confrontandosi costantemente con Brazzale, quale amministratore della controllante Reblis, aveva autonomia gestionale in Vukovar e disponeva dei relativi conti correnti.

Le deposizioni di Facci e Scortegagna contrastano in parte con quanto dichiarato dal teste Galante, il quale ha riferito che la Hruskova *"non muoveva un dito senza il consenso di Chilò e Brazzale"* e aveva in più occasioni affermato che, per procedere a determinati pagamenti, avrebbe dovuto attendere



Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Repert. n. 6120/2024 del 09/09/2024

L'autorizzazione di Brazzale e Chilò, il primo individuato da Galante come commercialista responsabile di tutto l'andamento economico, il secondo come suo uomo di fiducia (ha dichiarato il teste: *"da quello che ho sempre sentito, Brazzale e Chilò dovevano essere sempre d'accordo per tutto"* – cfr. verbale 08.03.2022-). Galante ha poi precisato di avere visto Chilò e Brazzale recarsi in azienda almeno una o due volte al mese e di essersi confrontato con loro per questioni di lavoro, quali i materiali e l'andamento della produzione.

Va tuttavia rilevato che tale deposizione si fonda prevalentemente su dichiarazioni apprese da altri soggetti (quali la stessa Hruskova, interessata a non assumersi la responsabilità dell'inadempimento di Vukovar, o altri soggetti non meglio precisati) e dimostra, al più, che Chilò si recò, in alcune occasioni, presso la sede dell'azienda croata per offrire alcuni consigli operativi e per conoscere l'andamento della produzione, non essendo tuttavia provato che quest'ultimo, all'epoca dei fatti, avesse un ruolo diretto e continuo circa la gestione globale dell'azienda, ad esempio tramite la gestione dei rapporti con gli altri dipendenti, con le banche ovvero con clienti e fornitori.

Quanto alla teste Berdin Paola, va innanzi tutto ricordato che, in base a quanto recentemente statuito dalle Sezioni Unite *"Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'esclusione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità"* (Sent. N. 9456/2023).

Ebbene, nel caso in esame parte convenuta, dopo avere sollevato eccezione di decadenza, non ha eccepito la nullità della testimonianza della Berdin, né a seguito della sua assunzione (disposta con riserva dal Giudice istruttore) né alla successiva udienza e nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni, dal che discende che la nullità relativa derivante dall'eventuale assunzione di un teste incapace deve ritenersi sanata.

Va tuttavia osservato che anche la teste Berdin ha reso prevalentemente dichiarazioni *de relato*, apprese dal fratello Pierluigi Berdin, legale rappresentante della società attrice, dovendosi pertanto ritenere che la sua deposizione, in relazione a tali dichiarazioni, sia inattendibile.



Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Reper. n. 6120/2024 del 09/09/2024

Gli unici fatti che Paola Berdin ha dichiarato di avere percepito direttamente riguardano la sua presenza ad alcune telefonate in viva voce intercorse tra Piergiuligi Berdin e la Hruskova, nel corso delle quali quest'ultima non ricordava le scadenze dei pagamenti di Vukovar nei confronti di Silber e avrebbe dichiarato di non poter procedere senza l'autorizzazione di Brazzale e Chilò, senza svolgere alcun riferimento ai vizi della merce. La teste ha tuttavia precisato che la Hruskova aveva riferito di non sapere dove avrebbero trovato i soldi per pagare: da tale deposizione, pur emergendo che la Hruskova dichiarava di attendere l'autorizzazione di Chilò e Brazzale per i pagamenti in scadenza, non può trarsi alcun elemento idoneo a desumere che l'inadempimento fosse dovuto ad un'attività dolosa o colposa del convenuto, quanto piuttosto alla mancanza di provvista e alla necessità di valutare a quali pagamenti dare la precedenza.

Dall'istruttoria testimoniale svolta può dunque trarsi che alcune importanti decisioni circa l'attività di Vukovar venivano prese in seno alla società madre Silber, donde il condizionamento dell'amministratrice Hruskova non può essere ricondotto all'esercizio, da parte di Chilò, di un ruolo direttivo in Vukovar, ma al più, dal condizionamento svolto dalla controllante Reblis nei confronti della controllata.

Può inoltre escludersi che l'attività di Reblis sia stata condizionata o determinata da Chilò, il quale, al momento della costituzione della controllante, aveva assunto esclusivamente la qualifica di socio. Non è stata articolata alcuna concreta specifica allegazione, prima ancora che alcuna prova, circa il fatto che, prima dell'assunzione formale della carica di Presidente del Cda, avvenuta nel 2019, Chilò avesse assunto in Reblis un ruolo direttivo parificabile a quello di un amministratore di fatto.

Anzi, i testi assunti hanno dato atto che le decisioni (compresa la proposta transattiva poi rivolta da Vukovar a Silber per definire la lite) venivano prese in seno a Reblis congiuntamente da tutti i soci di talché non vi è prova che nella società controllante Chilò avesse assunto un ruolo gestionale preponderante, paragonabile a quello di amministratore di fatto.

Vero è che il teste Barbirato ha dichiarato di avere intrattenuto rapporti con Vukovar e di avere interloquuto con Chilò (il quale in ogni caso lo aveva indirizzato alla Hruskova), ma ciò è avvenuto in data successiva alla cessazione dell'attività della società croata, quando dunque pacificamente Chilò aveva assunto la carica di Presidente del CdA della controllante Reblis, non potendosi dunque inferire,



Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Reper. n. 6120/2024 del 09/09/2024

da tali dichiarazioni, che Chilò svolgesse un ruolo determinante nella controllante anche all'epoca in cui Vukovar si è resa inadempiente verso Silber.

Da ultimo, va ribadito che le contestazioni circa i vizi e difetti delle macchine oggetto di cessione trovano riscontro nella documentazione versata in atti (cfr. ad es. doc. n. 9 di parte attrice, doc. n. 5 di parte convenuta), sottoscritta dall'amministratrice Hruskova e non da Chilò.

Le contestazioni prospettate sono specifiche e risulta inoltre che Silber, a fronte di ciò, ha anche ricevuto in restituzione da Vukovar una parte della merce (doc. n. 7).

La pretestuosità delle contestazioni doveva essere provata dall'attrice, e a tal fine non può essere sufficiente il report prodotto come doc. n. 11, dal quale emerge esclusivamente che, nel febbraio 2017, la ditta Wintech ha effettuato degli interventi su alcuni macchinari, ma nulla si dice circa il loro stato di conservazione e funzionamento. L'unico capitolo di prova formulato da parte attrice al fine di dimostrare la pretestuosità delle contestazioni (capitolo 10) è stato dichiarato inammissibile in quanto formulato in modo generico e valutativo.

Il teste Facci ha poi dichiarato espressamente: *"i macchinari non erano conformi a quelli ordinati e nemmeno il materiale, i macchinari non funzionavano regolarmente. In particolare una macchina stava sempre ferma e c'era un numero molto elevato di scarti. Io stesso personalmente ho visionato i beni a Vukovar prima della riunione di cui sopra si è parlato.*

Devo precisare che, all'epoca, ero ignorante perché il mio settore è quello di gestire un ufficio commerciale di altro settore merceologico, tappeti e arredo, dopo i fatti mi sono fatto una cultura anche di tale settore" (Cfr. verbale udienza 08.03.2022).

La circostanza che successivamente, nel 2019, Vukovar, cessata la sua attività, abbia venduto i macchinari non dimostra che gli stessi fossero esenti da vizi nel 2017 e siano stati regolarmente utilizzati durante tutto il corso della produzione.

Non vi è dunque alcuna prova circa il fatto che l'inadempimento di Vukovar al contratto concluso con Silber fosse fondato su ragioni pretestuose e tantomeno alcuna prova circa il fatto che sia stato Chilò ad indurre Silber a sollevare dette contestazioni e a sospendere i pagamenti.

Conclusivamente, dall'istruttoria svolta non è emersa alcuna tangibile prova, ancorché indiziaria, circa la condotta illecita imputata a Chilò, né ai sensi degli art. 2395 e 2476 cc né ai sensi dell'art. 2043 cc.



Sentenza n. 3077/2024 pubbl. il 09/09/2024
RG n. 12073/2019
Repert. n. 6120/2024 del 09/09/2024

La domanda va, per l'effetto, respinta.

Silber, secondo soccombenza va condannata a rifondere in favore di Domenico Chilò, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, da versarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- respinge la domanda proposta da Silber srl nei confronti di Domenico Chilò;
- condanna Silber srl a rifondere, in favore di Domenico Chilò, le spese di lite, che liquida in euro 29.193,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

Il Giudice Relatore
dott. Lisa Torresan

Il Presidente
dott. Chiara Campagner

